

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Avvocato dello Stato) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Eccezione di prescrizione: onere di allegazione e prova dell'atto interruttivo nel primo passaggio processuale utile

*A fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo. Quindi, la parte contro la quale l'eccezione viene formulata deve adempiere ad un onere di allegazione e prova della sussistenza dell'atto interruttivo; e ciò nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione.*

NDR: in senso conforme Cass. sent. n. 18250 del 2009.

### Corte d'appello di Roma, sentenza del 8.10.2018

...omissis...

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'opposizione proposta da X, ha annullato la cartella - notificata il 28.4.2011 - che ingiungeva a quest'ultimo il pagamento della somma di Euro 2.185,28 a titolo di contributi IVS relativi all'anno 2003 sul reddito eccedente il minimale. Il Tribunale ha dichiarato non dovuti i contributi indicati nella cartella opposta per intervenuta prescrizione

quinquennale del credito previdenziale, non emergendo dalla documentazione di causa alcun elemento di prova a supporto dell'esercizio del diritto da parte dell'istituto entro i termini massimi di prescrizione.

Ha contestato l'INPS le argomentazioni del Tribunale e chiesto la riforma della sentenza; ha evidenziato, in particolare, l'Istituto che il termine di prescrizione quinquennale sarebbe stato interrotto dalla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'accertamento fiscale del 2008, con il quale l'Amministrazione finanziaria aveva determinato un maggior reddito a carico del signor X per l'anno 2003 (e da cui era scaturita una maggiore determinazione dei contributi previdenziali); che, altresì, solo da quanto l'Amministrazione finanziaria aveva comunicato all'Istituto il reale reddito dell'odierno appellato l'INPS era venuto a conoscenza dell'omissione contributiva, con applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2935 C.C.

Ha resistito al gravame l'appellato chiedendone il rigetto.

L'appello non merita accoglimento.

I contributi oggetto di causa derivano - come evidenziato dall'INPS sin dal primo grado di giudizio - da un verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate con il quale era stato determinato a carico del signor X un maggior reddito per l'anno 2003, da cui era scaturita una diversa determinazione dei contributi previdenziali dallo stesso dovuti.

Deduce sul punto l'Istituto che la notifica del suddetto avviso di accertamento - avverso il quale il contribuente aveva proposto ricorso innanzi al giudice tributario - avrebbe interrotto i termini di prescrizione anche in favore dell'INPS, così come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione nella pronuncia n. 17769 del 2015 ("In tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali in forza dell'art. 1 del D.Lgs. n. 462 del 1997, l'Agenzia delle entrate svolge, a norma dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 (a partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all'INPS, sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall'Agenzia delle entrate prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS").

Evidenzia al riguardo il Collegio come la deduzione dell'Istituto relativa alla notifica del verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sia rimasta sfornita di ogni dimostrazione, non essendo stata depositata documentazione idonea a provare quando detto accertamento - peraltro neanche prodotto in giudizio - sia stato notificato.

Quanto, poi, alla copia dell'estratto Punto Fisco dell'Agenzia delle Entrate (in atti nel fascicolo dell'INPS), lo stesso non comprova in alcun modo la data di notifica dell'avviso di accertamento, ma solo la data di avvenuta proposizione del ricorso avverso l'avviso (il 20.2.2009, quando peraltro il termine di prescrizione quinquennale era già decorso). Costituisce, al riguardo, principio pacifico in giurisprudenza quello che stabilisce che a fronte di una eccezione di prescrizione, colui nei cui confronti viene sollevata ha l'onere di allegare e provare la sussistenza dell'atto interruttivo e che, quindi, la parte contro la quale l'eccezione viene formulata deve adempiere ad un onere di allegazione e prova della sussistenza dell'atto interruttivo (peraltro nel primo passaggio processuale successivo alla formulazione dell'eccezione di prescrizione - Cass. sent. n. 18250 del 2009). Mancando, nel caso di specie, la prova in ordine alla sussistenza di atti interruttivi relativamente al credito oggetto di causa, deve essere confermata la sentenza di primo grado che ha dichiarato prescritto il credito.

Né può sostenersi - come dedotto dall'Istituto - che solo dal momento in cui l'INPS è venuto a conoscenza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate (momento

comunque neanche precisato) possa iniziare a decorrere il termine di prescrizione, tenuto conto che per giurisprudenza della Suprema Corte ormai consolidata l'impossibilità di far valere un diritto, cui l'art. 2935 del C.C. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause di natura giuridica che ostacolano l'esercizio del diritto e non ricomprende gli impedimenti di natura soggettiva - quali l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento - i quali costituiscono ostacoli di mero fatto all'esercizio del diritto stesso (tra le tante Cass. Ord. n. 3584 del 2012 "L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" - v. anche Cass. sent. n. 21026 del 2014).

A ciò si aggiunga la dirimente considerazione - ai fini del rigetto dell'appello - che il contenzioso innanzi al giudice tributario promosso da X si è concluso favorevolmente allo stesso, con annullamento dell'accertamento fiscale da cui era scaturita la determinazione dei maggiori contributi oggetto di causa (v. sent. della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. ssssss. della Commissione Tributaria Regionale di Roma ssssss atti).

L'appello, conclusivamente, deve essere respinto.

Le spese di lite - liquidate come in dispositivo, seguono le regole della soccombenza; deve darsi altresì atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PQM

Rigetta l'appello; condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese forfettarie al 15%; dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.